legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 12/2019
del 18 aprile 2019

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Direttiva sul whistleblowing del Parlamento Europeo
Nuove disposizioni di Banca d'Italia in tema di organizzazione, procedure e controlli interni in tema di antiriciclaggio

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

La Commissione Europea detta gli orientamenti etici per l'intelligenza artificiale

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il provvedimento che irroga sanzioni per la violazione della normativa nazionale e comunitaria non viola il ne bis in idem

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il risparmio di tempo integra l'interesse o vantaggio della Società
È legittima la revocatoria sull'atto istitutivo del trust
Nella concorrenza sleale il luogo di commissione dell'illecito è quello ove il comportamento materiale è stato posto in essere
Il contratto di comodato con recesso vincolato è un contratto atipico

Direttiva sul whistleblowing del Parlamento Europeo

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2019, C8-0159/2018

Il Parlamento europeo il 16 aprile scorso, dopo aver raggiunto l'accordo con gli Stati membri nel marzo 2019, ha approvato in via definitiva nuove misure a livello europeo sul "*whistleblowing*" al fine di fornire forme di tutela uniformi all'interno dell'Unione Europea al soggetto che segnala violazioni del diritto dell'Unione (*whistleblower*). L'obiettivo delle nuove disposizioni è quello di far emergere le violazioni del diritto comunitario in settori economici strategici per l'Unione (appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori e dei dati) fornendo al soggetto che segnali attività illegali o dannose, acquisite nel contesto lavorativo, tutele contro le possibili ritorsioni del datore di lavoro. Inoltre, la Direttiva mira ad introdurre forme di tutela anche nei confronti dei soggetti che forniscano supporto agli informatori (ad es. gli altri colleghi). Infine, gli Stati membri, nel recepire la Direttiva in oggetto dovranno garantire al soggetto segnalante informazioni e consulenze complete ed indipendenti sulle procedure e sugli strumenti di ricorso a loro disposizione, nonché l'assistenza legale che si renda necessaria dopo l'invio della segnalazione. Per una analisi sui canali di segnalazione previsti dalla Direttiva

torna su

Nuove disposizioni di Banca d'Italia in tema di organizzazione, procedure e controlli interni in tema di antiriciclaggio

Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile scorso il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 recante: "*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*". Il provvedimento, coerentemente con la normativa europea, attua le previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni già previste dal D.lgs. 231/2007 (in attuazione della IV Direttiva UE antiriciclaggio), individua i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni alla luce del Regolamento della Commissione europea n. 1108 del 2018 ed, infine, recepisce gli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee (adottati il 22 settembre 2017) relativamente alle misure necessarie affinché i prestatori di servizi di pagamento individuino tutti i dati dell'ordinante o del beneficiario dell'operazione. Inoltre, dal gennaio 2020 per gli organi aziendali sarà obbligatoria: *i)* l'adozione di una *policy* motivata che indichi le scelte effettuate dall'operatore in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, con un'adeguata verifica e conservazione dei dati (cfr. Parte Seconda, Sezioni II e III delle disposizioni in commento); *ii)* l'istituzione, per la capogruppo, di una base informativa comune; *iii)* un'autovalutazione sui rischi di riciclaggio. Infine, i destinatari della normativa dovranno trasmettere gli esiti dell'autovalutazione alla Banca d'Italia relativa all'anno 2019 entro il 30 aprile 2020.

torna su

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

La Commissione Europea detta gli orientamenti etici per l'intelligenza artificiale

Comunicato Stampa della Commissione Europea dell'8 aprile 2019

La Commissione europea, l'8 aprile scorso, ha pubblicato un comunicato stampa recante "*Orientamenti etici sull'intelligenza artificiale: proseguono i lavori della Commissione*" quale risultato dell'attività avviata dalla Commissione stessa nell'aprile 2018 per creare fiducia nell'intelligenza artificiale (c.d. IA) La Commissione mira a definire i requisiti fondamentali per un'intelligenza artificiale affidabile, avviare una fase pilota su larga scala per raccogliere le osservazioni delle parti interessate ed infine raggiungere un consenso internazionale per una intelligenza artificiale antropocentrica. Ad avviso della Commissione, l'intelligenza artificiale potrebbe portare benefici in diversi settori tra cui l'assistenza sanitaria, il consumo energetico, la sicurezza delle automobili, l'agricoltura, i cambiamenti climatici e la gestione dei rischi finanziari, oltre al supporto che la stessa IA potrebbe apportare alla rilevazione delle frodi e delle minacce sulla sicurezza informatica. Nel comunicato stampa in commento sono anche indicati sette elementi necessari per una intelligenza artificiale affidabile ed in particolare: *i)* l'IA dovrebbe promuovere lo sviluppo di società eque e dei diritti fondamentali senza ridurre o limitare l'autonomia dell'uomo; *ii)* i protocolli dell'intelligenza artificiale dovrebbero essere sicuri ed in grado di gestire eventuali errori; *iii)* l'IA dovrebbe garantire la riservatezza e la *governance* dei dati; *iv)* è necessario che sia garantita la tracciabilità dei sistemi di intelligenza artificiale; *v)* l'intelligenza artificiale dovrebbe contemplare tutte le capacità, le competenze e tutti i bisogni umani ed evitare qualsiasi forma di discriminazione; *vi)* l'IA dovrebbe promuovere i cambiamenti sociali ed accrescere la sostenibilità e la responsabilità ecologica v*ii*) dovrebbero essere previsti meccanismi che garantiscano la responsabilità dei sistemi di IA e dei loro risultati. Nel comunicato si legge che nella prossima estate, la Commissione avvierà una fase pilota con la partecipazione di un'ampia gamma di parti interessate. Già oggi le imprese, le amministrazioni e le organizzazioni pubbliche possono iscriversi all'Alleanza europea per l'IA e potranno ricevere la notifica all'avvio della fase pilota. La Commissione intende promuovere questo approccio relativo all'etica dell'IA a livello internazionale.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il provvedimento che irroga sanzioni per la violazione della normativa nazionale e comunitaria non viola il ne bis in idem

Corte di Giustizia dell'Unione Europea– IV Sezione – Sentenza del 3 aprile 2019 n.C-617/17

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza in commento, ha chiarito che non viola il principio del *ne bis in idem*, il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità nazionale della concorrenza – nel caso di specie era l'Autorità nazionale della Polonia – che irroghi contemporaneamente alla stessa società due ammende, una per la violazione della normativa nazionale e l'altra per la violazione del diritto comunitario. Ad avviso dei giudici dell'Unione, infatti, gli ambiti di applicazione delle regole di concorrenza europee e quelle nazionali non coincidono e, pertanto, in linea con l'articolo 5 del Regolamento europeo 1/2003 sull'applicazione delle regole antitrust europee, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono infliggere ammende o altre sanzioni nelle ipotesi in cui l'impresa abbia violato entrambe le normative (nazionale e comunitaria) e sempre che la Commissione Europea non abbia avviato, nello stesso tempo, un procedimento avente ad oggetto le medesime condotte già poste alla base della sanzione. Il principio del *ne bis in idem* infatti, precisa la Corte di Giustizia, vieta che una società possa essere "nuovamente" condannata o perseguita e quindi presuppone che vi sia stata già una decisione in merito alla medesima condotta. In merito, la Corte di Giustizia ha chiarito che il principio del *ne bis in idem* mira ad evitare la ripetizione di un procedimento conclusosi con una decisione definitiva non più impugnabile, ma non ostacola l'irrogazione di due diverse sanzioni da parte della stessa *Authority* per l'applicazione contemporanea del diritto interno e del diritto dell'Unione.

torna su

Il risparmio di tempo integra l'interesse o vantaggio della Società

Corte di Cassazione – Sezioni Penali – Sentenza del 17 aprile 2019 n.16598

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha ritenuto integrato l'interesse della società ai fini della responsabilità, di cui al D.lgs. 231/2001, per i reati presupposto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nelle ipotesi in cui i controlli sull'utilizzo effettivo degli strumenti e dei presidi previsti dalla normativa di settore (D.lgs. 81/2008) non vengano effettuati al fine di ridurre i tempi di lavorazione. Sul punto, la Corte di legittimità ha precisato che anche qualora i presidi collettivi ed individuali siano presenti e conformi alla normativa ed anche laddove i lavoratori siano stati formati correttamente, se le lavorazioni si svolgono di fatto senza l'applicazione dei presidi e senza il controllo sull'utilizzo degli strumenti in dotazione, al fine di conseguire un risparmio dovuto alla riduzione dei tempi di lavoro, l'interesse della società deve ritenersi realizzato. Inoltre, la sottovalutazione sistematica dei rischi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro, ad avviso della Suprema Corte, è un chiaro sintomo di scelte imprenditoriali improntate ad ottenere un risparmio sui costi relativi agli adempimenti obbligatori in tema di sicurezza del lavoro che gravano sull'imprenditore.

torna su

È legittima la revocatoria sull'atto istitutivo del trust

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Ordinanza del 15 aprile 2019 n. 10498

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha ritenuto legittima l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ. nei confronti dell'atto istitutivo di un trust ed ha chiarito che, pertanto, non è necessario attendere l'atto che disponga il trasferimento dei beni. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, non merita apprezzamento la distinzione tra atto istitutivo del disponente, che esprime la volontà di costituire un trust, ed atto dispositivo, il quale realizza effettivamente il passaggio dei beni in favore del *trustee*. Sul punto, la Corte d Cassazione ha precisato che sebbene nel trust l'atto con il quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust è un atto dispositivo, ciò non comporta che l'azione revocatoria possa essere rivolta solo nei confronti di quest'ultimo e, pertanto, l'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto istitutivo comporta la conseguente inefficacia dell'atto dispositivo.

torna su

Nella concorrenza sleale il luogo di commissione dell'illecito è quello ove il comportamento materiale è stato posto in essere

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Sentenza del 10 aprile 2019 n. 10100

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che nelle ipotesi di concorrenza sleale il luogo di commissione dell'illecito si determina tenendo conto del luogo in cui la condotta pregiudizievole, violativa dell'art. 2598 cod. civ., è avvenuta materialmente e dove, sul mercato, gli effetti conseguenti si sono manifestati. Pertanto, nella determinazione del Tribunale competente territorialmente, ai sensi dell'art. 20 del cod. proc. civ., non rileva il luogo in cui l'attore del procedimento giudiziale, presunto danneggiato dalla condotta anticoncorrenziale, ha la sede.

torna su

Il contratto di comodato con recesso vincolato è un contratto atipico

Corte di Cassazione – III Sezione Civile – Sentenza del 9 aprile 2019 n. 9796

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che il contratto di comodato contenente una clausola di recesso vincolata a determinate condizioni non rientra nel c.d. comodato tipizzato e disciplinato nel codice civile, ma costituisce un contratto atipico ai sensi dell'art. 1322 cod. civ.. Infatti, ad avviso della Corte di legittimità, il contratto che contenga una clausola con cui le parti stabiliscono che il comodante possa ottenere la restituzione del bene solo al ricorrere di determinate condizioni, convenute dalle parti stesse, configura un contratto atipico non potendosi ricondurre né al comodato con termine (cfr. art. 1809 cod. civ.), né al comodato senza limitazione di tempo (cfr. art. 1810 cod. civ.), entrambi disciplinati dal codice civile. In proposito, precisa la Suprema Corte, la valutazione sulla meritevolezza dell'accordo e della singola clausola di recesso, che deroga alla regole del recesso nelle ipotesi di comodato senza termine di cui all'art. 1810 cod. civ., spetta al giudice di merito.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it